

STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

1.1.	In conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del
	Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), si va ad approvare il nuovo statuto
	dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, culturale, educativa
	“Associazione Ilfilolilla APS-ETS” con sede Via Abbondio Sangiorgio 12 – 21056
	Induno Olona (Va)

1.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta all'Associazione necessaria modifica statutaria, ma bensì l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, nonché ai registri nei quali è iscritta.
--

1.3. L'Associazione, adegua il proprio statuto ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.4.	L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
------	---

1.5.	Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
------	---

1.6.	L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.
------	--

Art. 2 – Finalità (oggetto)

2.1	L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.
-----	--

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.

2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 3 - Attività

3.1	L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.
-----	--

3.2	A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate. Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato. le
-----	---

Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività similari e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del art 5 del D.Lgs. n. 117/2017.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):
 - Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
 - Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.

- Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può effettuare le seguenti attività :

- Divulgare, informare e formare sui disturbi del comportamento alimentare e di forme di sofferenza psicofisiche attigue;
- Fornire un sostegno facilitante la diagnosi e l'inizio della cura di tipo educativo, psicologiche sociale a persone con disturbi del comportamento alimentare e loro famigliari;
- Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed iniziative finalizzate per favorire momenti di scambio di esperienze, anche al fine di presa coscienza del problema;
- Promuovere dibattiti e momenti di discussione tra genitori e operatori, soggetti che intervengono o sono coinvolti nel problema;
- Progettare percorsi di educazione sulla gravità delle problematiche rivolti a scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per sensibilizzare i ragazzi;
- Progettare percorsi educativi rivolto a persone fisiche, altri enti no profit o a personalità giuridiche;

	Promuovere, anche in collaborazione con associazioni, enti e privati	
	che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di	
	promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi	
	culturali, formativi ed educativi, partecipazione e organizzazione di	
	fiere e congressi, iniziative che affrontano problematiche inerenti	
	alcuni fenomeni di massa che creano dipendenza o distorsione della	
	realtà, per offrire alternative e creare consapevolezza.	
	3.4 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere	
	qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed	
	economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento	
	dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio	
	ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari,	
	creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse,	
	secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3,	
	purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità	
	istituzionali.	
	Art. 4 - Soci	
	4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i	
	sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne	
	condividano le finalità senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza	
	etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai	
	relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce	
	pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.	
	4.2 E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di	

	recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni	
	statutarie.	
	4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e	
	ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, se fissata dal	
	consiglio direttivo ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi.	
	Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare	
	quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile,	
	trasmissibile né rivalutabile.	
	4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la	
	divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.	
	Art. 5 – Diritti e doveri dei soci	
	5.1 I soci hanno il diritto a:	
	a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione	
	medesima;	
	b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;	
	c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e	
	finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti	
	interni, se maggiorenni.	
	5.2. I soci sono tenuti a:	
	a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte	
	dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;	

b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale;

5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 – Ammissione dei soci

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato assume immediatamente la qualifica di socio: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicata all'aspirante socio e annotata nel libro soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

6.4	I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.	
	Art. 7 – Esclusione dei soci	
7.1	La qualifica di socio si perde:	
a)	Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;	
b)	Per espulsione (considerata misura disciplinare);	
c)	Per recesso e/o dimissioni;	
d)	Per scioglimento dell'Associazione;	
e)	Per causa di morte.	
7.2	La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.	
7.3	La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:	
a)	Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;	
b)	Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;	
c)	In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;	
7.4	Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione;	

	7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.	
	7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.	
	7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.	
	Art. 8 - Organi	
	8.1 Gli organi dell'associazione sono:	
	a) Assemblea dei Soci;	
	b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione;	
	c) Presidente;	

d) Organo di controllo,(Collegio garanti e Collegio revisori dei conti) laddove eletto.

Art. 9 – Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell' associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3)soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento (500).

9.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10)dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

9.5 L'Assemblea di Soci:

a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto

	idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione.	
	c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività,	
	d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;	
	d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) Elegge ogni tre (3) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito	
	alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché	
	altri eventuali organi sociali;	
	f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e	
	gestionale;	
	g) Propone le modifiche allo Statuto;	
	h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;	
	i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo	
	di garanzia;	
	a) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua	
	competenza;	
	m) E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno	
	dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima,	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;	

n)	E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno;	
	in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di	
	almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere	
	convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;	
o)	Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso	
	affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per	
	garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora	
	d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;	
p)	E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via	
	ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante	
	eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può	
	avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei	
	presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su	
	apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.	
9.6	L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:	
a)	Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, composto da un	
	minimo di 3 ad un massimo di 7 elementi;	
b)	Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il	
	regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con	
	modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;	
	b) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle	
	elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del	
	Presidente e la distribuzione delle cariche;	
c)	La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha	

ottenuto il maggior numero di voti;

d) Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

a) E' l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci;

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il tesoriere e il Segretario.

c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;

e) Dura in carica tre (3) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

e) E' convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla

data di richiesta;

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

10.2 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico-finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci;

f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;

	g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;	
	h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;	
	i) E' tenuto a verbalizzare le sue decisioni.	
	Art. 11 – Il Presidente	
	11.1 Il Presidente	
	a) E' il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;	
	b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;	
	c) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;	
	11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è convocato dal Vicepresidente.	
	11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.	
	Art. 12 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori	
	L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.	
	L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato	

in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Art. 13 – Rappresentanza e poteri

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sarà sufficiente la firma del Presidente, oppure quella del componente del Consiglio Direttivo a ciò designato.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Art. 14 – Modifiche Statutarie

14.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 15 - Scioglimento

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno;

15.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote erogazioni, offerte e contributi degli associati;

	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in	
	maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento	
	(raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di	
	raccolta fondi;	
	i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
	j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi,	
	nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;	
	k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per	
	finalità di sovvenzione;	
	l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.	
	16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa	
	vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti	
	eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,	
	contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche	

	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate	
	derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali	
	degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se	
	finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.	
	16.3 E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere	
	degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.	
	16.4 E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o	
	avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli	
	associati.	
	Art. 17 – Rendiconto economico	
	17.1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.	
	17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il	
	bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e	
	deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello	
	svolgimento dell'Assemblea dei Soci.	
	17.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve	
	tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi	
	eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.	
	17.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle	
	ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs	
	117/2017.	

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 20 – Processi verbali

20.1 Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 21 – Disposizioni generali

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Letto e sottoscritto.

31/10/2020
Fiorino Colaninno
Amante Reputo